

STATUTO

Art. 1

Si è costituita una libera associazione denominata BANDA MUSICALE di TEOLO, con sede in Teolo (PD) in via Chiesa n° 5, della quale fanno parte i:

- soci effettivi
- soci (accolti, ammessi a far parte per motivi vari o per incarichi, allievi dei corsi)
- soci benemeriti

Art. 2

L'associazione "BANDA MUSICALE di TEOLO" è apolitica, apartitica e assolutamente priva di scopi di lucro, è retta dal presente Statuto che disciplina ogni rapporto tra gli iscritti all'Associazione e tra questi in qualità di Soci e i terzi; ha come obiettivo e oggetto sociale la promozione della cultura e dell'interesse musicale.

Art. 3

L'Associazione che, come dianzi si è detto non si prefigge alcun scopo di lucro, ma:

- a - adotta ogni utile iniziativa e realizza qualsiasi attività volte al proprio miglioramento artistico e organizzativo, mediante la qualificazione dei propri elementi
- b - favorisce l'educazione e la formazione musicale dei giovani attraverso la promozione di corsi e altre attività atte allo scopo;
- c - organizza e/o partecipa a manifestazioni, rassegne, concerti, concorsi, ricerche e quant'altro possa essere utile alla diffusione della musica e al recupero dei valori sociali e popolari, soprattutto del posto;
- d - cura i rapporti con Istituti, Enti ed Associazioni, particolarmente di volontariato.

Organi e responsabilità

Art. 4

Sono organi del Gruppo Musicale: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio di Presidenza, i Revisori dei conti.

Tutti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Per ricoprire incarichi è necessario il compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 5

Qualsiasi incarico ricoperto dai vari Organi del Gruppo Musicale è libero, volontario, spontaneo e gratuito, per cui nessuna responsabilità è da attribuire allo stesso e ai massimi responsabili,

pro-tempore, che lo rappresentano per danni, incendi, infortuni o sinistri vari che accadesero prima, durante e dopo qualsiasi attività. Il singolo socio se ne assume in pieno ogni responsabilità e conseguenza.

Soci

Art. 6

Sono soci i singoli individui che, su richiesta e presentandone i requisiti, vengono ammessi dal Consiglio di Presidenza e, aderendo al Complesso Musicale, ne accettano le finalità statutarie, le norme e ogni eventuale regolamento.

Art. 7

Sono Soci Effettivi:

- gli esecutori del Complesso Musicale;
- i membri in carica componenti il Consiglio di Presidenza;
- gli incaricati di servizi particolari e duraturi che abbiano ricevuto l'ufficio dal Consiglio di Presidenza;
- le persone che per meriti od altro, vengono accolte nell'Associazione con la qualifica onoraria di **Socio Effettivo**.

Essi compongono l'Assemblea dei Soci e vi partecipano con diritto di voto e di parola.

Sono Soci Cooptati:

gli individui che per volontà dell'Assemblea dei Soci sono ammessi a far parte della stessa, possono essere:

- a) gli allievi dei corsi;
- b) eventuali insegnanti esterni;
- c) i rappresentanti di gruppi ed associazioni collegati direttamente e indirettamente al complesso Musicale;
- d) eventuali dirigenti provinciali, regionali e/o nazionali dell'Associazione cui il Complesso Musicale aderisce, e altri.

Essi partecipano all'Assemblea dei soci con il solo diritto alla parola.

Sono Soci Benemeriti:

Individui che l'Assemblea dei Soci ritiene si siano distinti per particolare attaccamento ed aiuto al Complesso Musicale o che vantino una posizione sociale tale da conferire lustro allo stesso.

Possono essere invitati all'Assemblea dei Soci, cui però partecipano col solo diritto di parola.

La qualifica di Socio si perde: per dimissioni, per radiazione, comminata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Presidenza.

Art. 8

L'assemblea dei soci è l'organo deliberativo del Complesso Musicale ed è costituita dai componenti

di cui ai precedenti art. 6 e 7. Essa viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo richiedano per iscritto almeno i 2/3 dei soci effettivi. L'Assemblea dei Soci è valida solo con la metà più uno dei soci Effettivi in prima convocazione e con qualsiasi numero in seconda convocazione. Delibera a maggioranza semplice sulle principali iniziative da promuovere e le attività da realizzare dal Complesso Musicale, approva le eventuali decisioni prese dal Consiglio di Presidenza per averle ritenute indilazionabili ed urgenti, elegge il Consiglio di Presidenza, i Revisori dei Conti e approva Lo Statuto del Complesso Musicale ed eventuali modifiche.

Consiglio di Presidenza

Art. 9

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo delle decisioni dell'Assemblea dei Soci. E' composto di soli Soci Effettivi. I suoi membri sono in numero di 7 (sette e vengono eletti a maggioranza di voti, liberamente o su lista indicativa), per necessità o per convenienza può essere inserito nel Consiglio di Presidenza qualche elemento che non sia socio effettivo. In caso di parità di voti, costituisce titolo di prevalenza l'età anagrafica.

Il Consiglio di Presidenza, entro quindici giorni dalla sua elezione, viene convocato con invito scritto recante l'ordine del giorno specificato è presieduto dal Presidente Onorario, o dal Presidente uscente, o dal membro che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti, per la distribuzione degli incarichi che risultano nel seguente modo: Presidente, due Vice Presidenti, un Tesoriere, tre consiglieri di cui due dovranno essere musicisti del complesso. Sarà invitato a far parte del Consiglio di Presidenza il Sindaco di Teolo o un suo delegato e due genitori degli allievi dei Corsi di Orientamento Musicale.

Il Segretario sarà scelto dal Presidente e se non eletto non avrà diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza viene convocato, con invito scritto recante l'ordine del giorno, dal Presidente in carica almeno una volta all'anno. E' valido con metà più uno dei suoi componenti e, a maggioranza, delibera sui provvedimenti da adottare in esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e su altre iniziative di propria competenza.

Dei suoi lavori deve essere redatto verbale.

I provvedimenti, di rilevante importanza economica, deliberati dal Consiglio di Presidenza, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima riunione.

Il presidente

Art. 10

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Complesso Musicale. Convoca e presiede l'assemblea dei Soci e il Consiglio di Presidenza.

Vigila sul regolare funzionamento degli organi statutari, adottando quei provvedimenti ritenuti necessari e urgenti. Coordina l'attività del Complesso Musicale per il raggiungimento dei fini statutari. Propone all'approvazione del Complesso Musicale per il raggiungimento dei fini statutari. Propone all'approvazione del Consiglio di Presidenza l'attribuzione di incarichi e deleghe a dirigenti e soci.

Revisori dei conti

Art. 11

Il collegio è costituito da 3 (tre) membri: tra effettivi e supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci, anche tra persone al di fuori dei Soci del Complesso Musicale.

I Revisori dei Conti nominano, tra di loro, un Presidente ed esercitano il controllo e la verifica di tutti gli atti amministrativi del Complesso Musicale. Predispongono le relazioni sul conto consuntivo dello stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Presidente Onorario

Art. 12

Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio di presidenza per particolari meriti. Presiede la prima riunione del Consiglio di Presidenza dopo le votazioni, rappresenta l'Associazione su delega del Presidente in carica, è invitato alle sedute del Consiglio di Presidenza con il solo diritto della parola.

Direttore Titolare del Complesso

Art. 13

Il Consiglio di Presidenza nomina un Maestro Titolare ed eventualmente, su indicazione dello stesso, un Vice Maestro.

Al Maestro è affidata la responsabilità tecnico artistica del Complesso Musicale, le prove di assieme, la direzione dei servizi bandistici e il coordinamento dell'attività di formazione degli allievi.

Al Maestro e Vice Maestro può essere corrisposto un compenso le cui modalità e importi vengono proposti dal Consiglio di Presidenza.

Obblighi Morali

Art. 14

Tutte le prestazioni e le attività dei Soci sono libere, volontarie, spontanee e gratuite, per cui nessuna responsabilità è da attribuire agli organi responsabili del Complesso Musicale per danni a sé o a terzi, dei quali ogni singolo socio si assume pienamente le responsabilità e le conseguenze.

Ai soci viene richiesta l'osservanza dello Statuto e un comportamento che non arrechi danno o disonore al Complesso Musicale.

Prowedimenti a favore o a carico dei soci vengono presi dal Consiglio di Presidenza con successiva informazione all'Assemblea dei Soci per quelli di maggiore rilevanza.

Patrimonio

Art. 15

Il patrimonio del Complesso Musicale è costituito da beni mobili e immobili che, in qualunque modo, vengano in possesso dello stesso.

Le entrate sono costituite da rimborsi spese per servizi, da interessi attivi, da eventuali contributi di terzi o dei Soci.

In caso di cessazione dell'attività e di scioglimento del Complesso Musicale, il patrimonio viene devoluto a fini di pubblica attività, individuati dall'Assemblea dei Soci, e non mai diviso in parti tra i medesimi.

Patrona

Art. 16

Patrona del Complesso Musicale è S. Cecilia, la cui ricorrenza viene solennizzata tra i Soci secondo programmi e iniziative proposte dal Consiglio di Presidenza e approvate dall'Assemblea dei Soci.

Norme Finali

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, i cui componenti lo sottoscrivano in segno di accettazione.

Una copia del testo integrale viene offerta ad ogni Socio del Complesso Musicale.

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 23 gennaio 2001.